



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO

Via Valgella, 75/A - 23036 Teglio (SO) - Tel: 0342 735514

e-mail: soic80900r@istruzione.it - soic80900r@pec.istruzione.it - sito: www.ictegl.io.edu.it

C.F. 83002040141 - Codice Univoco Ufficio UFE750

C O N V E N Z I O N E

T R A

Istituto Comprensivo di Teglio

E

Centro Tellino di Cultura – Teglio

per

Attività didattiche Piano Estate 2021

(Delibera collegio docenti 29/06/2021; Delibera consiglio d'istituto 28/06/2021)

CODICE CIG: ZE232728EF

CODICE CUP: I29J21002720001

**TIPOLOGIA ATTIVITA': _LABORATORI MUSICALI PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E
LABORATORI STORICO-ARTISTICI PER SCUOLA PRIMARIA**

CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI - A.S. 2020/2021

Il giorno 14 luglio duemilaventuno, avanti a me, Dirigente Scolastico, titolare dell'Ufficio rogante in nome e per conto dell'istituto proponente, come disposto dall'art. 44. comma 2 del D.l. 129/2018, sono presenti:

- a) L'Istituto Comprensivo di Teglio (SO); (C.F. 83002040141), nella persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore, Prof. Angelo Grassi, nato a Tirano (SO) il 30/03/1962, codice fiscale GRSNGL62C30L175K.
- b) L'Associazione "Centro Tellino di Cultura – Teglio" con sede legale in Teglio (SO) – Rappresentante legale Dott. Gianluigi Garbellini, nato a Tirano il 22/07/1942, P.IVA in corso di emissione.

PREMESSA

1. Considerato che l'art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 prevede la possibilità, per gli studenti che hanno frequentato l'anno scolastico 2020/2021 con lezioni in DDI a causa della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, di partecipare a percorsi didattici nel periodo estivo destinate a potenziare le discipline curriculari di base ed extra scolastiche nonché a promuovere condizioni di socialità;
2. Vista la nota del M.I. n° 11653 del 14/5/2021 che detta le istruzioni per l'attuazione del piano estate;
3. Vista la delibera del Collegio docenti del 29/06/2021;
4. Vista la delibera del Consiglio d'istituto n° 54 del 28/06/2021;
5. Vista la nota del M.I. n° 11658 del 14/5/2021 che assegna a questo Istituto l'importo di € 39.000,00;
6. Visto il progetto formativo rivolto ad alunni frequentanti classi di questo Istituto nell'ambito del Piano Estate 2021;
7. Considerato che la Associazione Centro Tellino di Cultura, sita in Teglio, dispone di esperti e di strutture adeguate dal punto di vista dello svolgimento di servizi alle attività progettuali programmate:

le parti costituite di cui alle lettere a) e b)

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ARTICOLATO

Art. 1 – Premessa

La premessa è parte integrante della presente convenzione

Art. 2 - Terminologia

Per assicurare una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

- a) per "Dirigente" si intende il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Teglio (SO);
- b) per "Associazione" si intende l'Associazione "Centro Tellino di Cultura" di Teglio.

Art. 3 -Oggetto

1. Al Dirigente è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

2. L'Associazione ha fornito al dirigente i nominativi degli esperti o dei consulenti, che risultano essere:

Cognome e nome	Qualifica	Attività
Campia Arianna	Maestra chitarra classica diplomata Conservatorio	Insegnamento strumento chitarra classica e canto
Garbellini Gianluigi	Storico, Dirigente Scolastico in quiescenza	Lezioni e laboratori di storia locale
Martinelli Giulia	Laureanda in scienza della formazione con esperienza di docenza nella scuola primaria	Laboratori di storia locale ed eventuale supporto di alunni con disabilità
Battistella Alessia	Laureanda in scienza della formazione con esperienza di tirocinio nel presente anno scolastico presso questo IC	Laboratori di storia locale ed eventuale supporto di alunni con disabilità
Bossi Stefania	Direttore del Museo di Palazzo Besta e collaboratore del Centro Tellino di Cultura	Consulenza ai laboratori di storia locale

Art. 4 - Termini di efficacia e durata del contratto

Il presente contratto ha la durata per il periodo dal 26/07/2021 al 31/12/2021, con decorrenza dal 26/07/2021.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'Associazione

1. L'Associazione s'impegna a fornire tramite i propri esperti, l'insegnamento di lezioni teoriche e attività laboratoriali, nelle sedi e nei luoghi meglio specificati nella programmazione delle attività di integrazione delle competenze di base;
2. L'Associazione s'impegna, altresì, a seguire la programmazione dei percorsi formativi per i gruppi di alunni come da progetto formativo che è parte integrante del presente contratto, collaborando all'uopo con gli operatori della scuola secondo quanto sarà necessario;
3. L'Associazione s'impegna a rispettare nell'esecuzione del servizio di insegnamento le caratteristiche e gli standard qualitativi dell'Istituto Comprensivo di Teglio;
4. L'Associazione s'impegna a partecipare attraverso i propri esperti agli incontri che il Dirigente organizzerà per la definizione delle caratteristiche dell'attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa e per l'eventuale riprogettazione;
5. Nello svolgimento dell'attività l'Associazione si obbliga, inoltre, a garantire:
 - a) la vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata;
 - b) le condizioni di sicurezza e di igiene, secondo le condizioni stabilite dal competente ufficio del servizio sanitario regionale;
 - c) che gli esperti siano coperti da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extra professionali.
6. Eventuali sanzioni disciplinari a carico degli allievi saranno applicate su segnalazione dei docenti o dei responsabili dell'Associazione. In assenza di dolo o colpa grave imputabile agli allievi, è da

escludere qualsiasi forma di risarcimento che l'Associazione intenda pretendere sia nei confronti degli studenti sia nei confronti dell'Istituto.

7. Il Dirigente non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con l'Associazione relativi allo svolgimento dell'attività di formazione.
8. È fatto espresso divieto all'Associazione di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Dirigente. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.
9. Ciascun onere previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere nascente dal rapporto di lavoro fra l'Associazione ed i suoi esperti si intende ad esclusivo carico della stessa.
10. Le presenze giornaliere degli esperti e degli allievi e le attività svolte dovranno essere annotate quotidianamente su un apposito registro fornito dal Dirigente. La custodia e la corretta tenuta del registro saranno curate dall'Associazione che lo consegnerà al Dirigente al termine del corso.
11. Le attività di formazione saranno oggetto di monitoraggio e valutazione al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi formativi programmati.

Art.6 - Obblighi a carico del Dirigente

1. Per le attività oggetto del presente contratto il Dirigente si impegna a corrispondere all'Associazione i compensi sotto riportati.

1) LABORATORI MUSICALI PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

- a) Laboratorio di avviamento alla musica dalla prima classe della Scuola Primaria alla seconda classe della Scuola Secondaria (classi frequentate nell'a.s. 2020/2021) € 1.800
- b) Esperienza musicale per alunne e alunni della Scuola Secondaria (classi prima e seconda frequentate nell'a.s. 2020/2021) € 350

2) LABORATORI STORICO-ARTISTICI PER SCUOLA PRIMARIA

- a) Stemmi e cavalieri € 500
- b) Viaggio nella preistoria € 380
- c) Caccia al decoro € 420
- d) Incontro con gli animali mitologici € 350
- e) Creatività e fantasia € 310
- f) Le emozioni della musica € 310

2. I compensi si intendono comprensivi di tutte le spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione delle attività di cui all'Art.5; degli oneri fiscali, di IVA¹ se dovuta o qualsiasi altro onere comunque denominato.

¹ Quando trattasi di attività di formazione, l'importo pattuito è sempre escluso da IVA. Art. 10, DPR 633/72

3. L'Associazione sarà personalmente responsabile per il versamento all'ente competente di ogni imposta da essa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione ai compensi corrisposti.
4. L'ammontare del compenso verrà pagato, soltanto, se attraverso la fase della liquidazione sarà stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto. La somma concordata esplicitata per le prestazioni indicate nei punti da 1 a 3 del presente articolo sarà pagata:
 - solo per le attività effettivamente svolte;
 - previa presentazione delle fatture elettroniche originali che saranno intestate all'Istituto Comprensivo di Teglio – C.F. 83002040141 – Via Valgella 75/a - 23036 Teglio (SO).
5. Le fatture dovranno riportare il numero di protocollo del presente contratto ed i nominativi degli esperti e/o consulenti aziendali che hanno collaborato all'attività di cui all'art. 3 punto 2), con l'indicazione della prestazione e l'importo lordo loro corrisposto.
6. Le fatture aziendali sono sottoposte al regime dello split payment, di cui all'articolo 1, comma 629 della legge 190 del 23/12/2014.
7. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla ricezione.

Art. 7 - Trattamento previdenziale

Il presente contratto non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale

Art. 8 - Copertura assicurativa

Il Dirigente è sollevato e solleva l'Associazione da qualsiasi Responsabilità Civile per eventuali incidenti che dovessero verificarsi nel corso delle esercitazioni, per le quali sono state garantite le coperture assicurative presso la Compagnia di assicurazione Benacquista Assicurazioni, giusta polizza n° ITBSTQ52451 contro infortuni o altro. Per la copertura INAIL, si applica quanto previsto dagli articoli 1 bis e 2 del DPR 9 aprile 1999, n. 156, in nessun caso il rapporto Allievo – Associazione può configurarsi come rapporto di lavoro, bensì come esperienza di percorso scolastico didattico.

Art. 9 - Responsabilità verso terzi

Il Dirigente non assume responsabilità di alcun genere nei confronti di terzi per eventuali impegni assunti dall'Associazione relativi allo svolgimento della presente prestazione, né per eventuali danni o incidenti che potrebbero insorgere durante lo svolgimento dell'azione formativa, né tanto meno per il tragitto percorso per il raggiungimento e l'allontanamento della sede del corso.

Art.10 - Recesso unilaterale

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del C.C., che il Dirigente potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il Dirigente dovrà comunicare all'Associazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti con effetto immediato.

All'Associazione sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla quantità dell'attività espletata, come concordata e riportata all'articolo 6 della premessa del presente atto.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 del c.c. le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del

soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

2. In caso di risoluzione del presente contratto l'Associazione dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 12 – Sospensione delle attività

1. In caso di urgenza o per eventi legati alla situazione emergenziale epidemica è consentita al Dirigente la sospensione dell'attività.

Art. 13 - Registrazione

1. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso in virtù dell'art.1 lettera b) della parte II della Tariffa Allegato A del DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti e dall'art.10 della stessa norma per gli esperti aventi altro impiego lavorativo. Le spese di registrazione sono a carico dell'Azienda, come pure le spese di bollo, così come previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter introdotti dalla legge 27/12/1975, n°790 al Regio decreto 2440/1923.

Art. 14 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del **foro di Sondrio**. Resta inteso che tutti gli atti inerenti a controversie, etc., saranno inviati da parte del Dirigente, secondo quanto previsto dall'art.1 (comma 1), articolo 5 (comma 1), art. 43 (commi 1,3,4 e 5) del R.D. 30/10/1933, n.611 e art.10 della legge 3 aprile 1979, n. 103; presso l'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano**.²

Art.15 - Trattamento dati sensibili e privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 216/679 (GDPR) D, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza;

2. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 del richiamato regolamento e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati ivi previsto. Per il trattamento dei dati per l'istituto è stato individuato quale responsabile il **Ing. Salvi Fabio della ditta Ecolario Service srl di Colico (LC)**;

3. Inoltre i dati personali forniti dall'Associazione o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso in cui tiene le lezioni. Resta inteso che l'Istituto Comprensivo di Teglio (SO), depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità competente del Ministero dell'Istruzione le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.

Per l'Associazione viene individuato il Sig. **GARBELLINI Gianluigi**, nato a Tirano il 22/07/1942.

² La sede dell'Avvocatura distrettuale dello stato, trovasi presso le sedi giurisdizionali, presso cui è insediata la Corte di Appello.

Art.16 - Pubblicità

1. Il presente contratto è pubblicato all'albo dell'istituto in data odierna. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 15, comma 2 del D.lgs 20 aprile 2013, n° 33, gli estremi, l'oggetto e il compenso omnnicomprensivo, del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto - <https://www.icteglgio.edu.it/> - nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17 - Registrazione interna

1. Il presente contratto sarà registrato nel registro dei contratti dell'istituto, così come previsto dall'art. 22, comma 1 lettera c) del decreto interministeriale n. 129/2018.

Art. 18 - Rubriche

1. Le rubriche che le parti ritenessero di dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante per essere utilizzate quali strumenti di interpretazione del presente contratto.

Art. 19 - Vigilanza e controllo

1. Il Dirigente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Associazione, anche sulla base di schede di valutazione o altri strumenti di rilevazione concordate, riservandosi di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione, fermo restando quanto definito nel presente contratto.

Art. 20 - Visto di legittimità da parte della Corte dei Conti

1. Il presente contratto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Corte dei Conti – Sezione controllo legittimità Stato – perché non rientrante nella tipologia prevista dall'art.17, commi 30 e 30bis, della legge 38/2/2009, n°102, giusta delibera della Corte dei Conti n°20 del 12/11/2009.

Art. 21 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari – obblighi dell'Associazione

Il presente contratto, per sua natura, è assoggettato alla Disciplina della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Associazione in proposito dichiara:

- Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
- Che in caso di affidamento da parte dell'Istituto Comprensivo di Teglio, relativo ai lavori, servizi e forniture di cui al comma 1, art. 3, della legge 136/2010 e successive modificazioni, si provvederà ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate i lavori, servizi e forniture sia inserita, pena la nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra richiamata.
- Che provvederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente,

qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della più volte citata legge 136/2010 e successive modificazioni.

- Che qualora nel prosieguo del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni.

L'Associazione compila l'allegato modello denominato "Allegato 1 – Comunicazione del "conto corrente dedicato".

Art. 22 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari – obblighi del Dirigente

Il Dirigente comunica che per il presente contratto è stato regolarmente richiesto all'ANAC (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) il codice CIG, corrispondente al N° **ZE232728EF** e trattandosi di progetto inerente allo sviluppo, il codice, CUP (Codice unitario di progetto) al sistema CUP/MIP è: **I29J21002720001**. Il codice CIG suddetto sarà riportato per tutti gli atti contabili inerenti al presente contratto.

Art. 23 - Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Art. 24 – Responsabile del procedimento istruttorio

Il responsabile del procedimento amministrativo è stato individuato nella persona del Direttore SGA: Donatella Nova.

Art.25 – Modalità d'impugnativa

Il presente contratto è pubblicato all'albo dell'istituto in data odierna. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del DPR 8/3/1999, n°275 e successive modificazioni, avverso lo stesso è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine è possibile, trattandosi di materia di lavoro, inoltrare ricorso al giudice unico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 - Allegati


La presente convenzione è corredata dalla seguente documentazione:

1. curriculum vitae degli esperti;
2. "Allegato 1" inerente alla comunicazione del "conto dedicato";

Il presente contratto, scritto, letto è stato sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data 14.07.2021.

Lo stesso è redatto in DUE copie, composte da n. OTTO pagine.

Il Rappresentante Legale dell'Associazione
Gianluigi Garbellini



Il Dirigente Scolastico
Angelo Grassi

